



Comune di
DARFO BOARIO TERME
Provincia di **Brescia**

Piazzale Colonnello Lorenzini n° 4
25047 - Darfo Boario Terme (BS)
PEC: comune.darfoboarioterme@pec.regione.lombardia.it
C.F. 00290170174 - P.IVA 00550530984

REGOLAMENTO COMUNALE
DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI
E DELL'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA
COMUNICAZIONE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/04/2026



SOMMARIO

NORMATIVA ESSENZIALE DI RIFERIMENTO.....	4
PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI	8
Articolo 1 - Oggetto	8
Articolo 2 - Finalità e principi generali.....	9
Articolo 3 - Finalità e obiettivi dei servizi sociali	9
Articolo 4 - Definizioni.....	10
Articolo 5 - Rete delle unità di offerta.....	10
Articolo 6 - Destinatari degli interventi e dei servizi	11
Articolo 7 - Priorità di accesso ai servizi del sistema integrato	12
Articolo 8 - Risorse destinate al finanziamento dei servizi sociali.....	12
PARTE SECONDA - ACCESSO AGLI INTERVENTI E AI SERVIZI	13
Articolo 9 - Diritti degli interessati.....	13
Articolo 10 - Accesso al sistema degli interventi e dei servizi sociali.....	13
Articolo 11 - Accesso su domanda	14
Articolo 12 - Attivazione d'ufficio	15
Articolo 13 - Valutazione del bisogno	15
Articolo 14 - Presa in carico	16
Articolo 15 - Esito del procedimento	17
Articolo 16 - Adempimenti e controlli	17
Articolo 17 - Sospensione e revoca dell'erogazione delle prestazioni.....	17
Articolo 18 - Cessazione della presa in carico	18
Articolo 19 - Trattamento dei dati personali.....	18
Articolo 20 - Accesso agli atti.....	18
PARTE TERZA - COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI.....	19
Articolo 21 - Compartecipazione dei beneficiari alle spese delle prestazioni contrattualizzate	19
PARTE QUARTA - INTERVENTI DI CARATTERE ECONOMICO	21



Articolo 22 - Integrazione delle rette delle unità di offerta e di modelli abitativi sociali non contrattualizzati e dei costi delle strutture ricettive	21
Articolo 23 - Contributi economici	22
PARTE QUINTA - ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE.....	23
Articolo 24 - Assistenza all'autonomia e alla comunicazione	23
PARTE SESTA - CONDIZIONI ECONOMICHE AI FINI ISEE	23
Articolo 25 - Validità della attestazione ISEE	23
Articolo 26 - Effetti di una nuova attestazione ISEE	23
Articolo 27 - Assenza o incompletezza dell'attestazione ISEE.....	24
Articolo 28 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive.....	24
Articolo 29 - ISEE corrente	26
Articolo 30 - Accertamento dell'estraneità economica o affettiva ai fini ISEE Accertamento del diverso nucleo familiare rilevante per situazione di abbandono	26
PARTE SETTIMA - DISPOSIZIONI FINALI	28
Articolo 31 - Abrogazioni.....	28
Articolo 32 - Pubblicità	28
Articolo 33 - Entrata in vigore	28

ALLEGATO A - Schede di analisi dei servizi e degli interventi

ALLEGATO B - Costi dei servizi

Soglia di accesso ai servizi e agli interventi

Compartecipazione da parte dei beneficiari al costo dei servizi



NORMATIVA ESSENZIALE DI RIFERIMENTO¹

- Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, ratificata con l. 27 maggio 1991, n. 176
- Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con l. 3 marzo 2009, n. 18
- Trattato sull'Unione Europea e Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
- Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea
- Costituzione Italiana
- Codice Civile
- D.m. 31 dicembre 1983 "Individuazione delle categorie di servizi pubblici locali a domanda individuale"
- L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
- L. 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"
- D.lgs. 13 aprile 2017, n. 66 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107"
- D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59"
- D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- L. 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi sociali"
- Leggi di Bilancio dal 2021
- D.l. 24 giugno 2025 - Approvazione Linee guida per la definizione dei modelli organizzativi omogenei Ambiti Territoriali Sociali
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa"
- D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE."
- L. costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"
- L. 5 giugno 2003, n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3"



- D.m. del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 marzo 2013 "Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE"
- L.r. 6 agosto 2007, n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia"
- L.r. 6 dicembre 1999, n. 23 "Politiche regionali per la famiglia"
- D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente"
- L.r. 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs 31 marzo 1998, n. 112"
- D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente" e s.m.i.
- D.d. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2 aprile 2025, n. 75 "Approvazione del modello aggiornato della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per il calcolo dell'ISEE e relative istruzioni per la compilazione"
- D.P.C.M. 14 febbraio 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie"
- D.P.C.M. 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"
- D.lgs. 3 maggio 2024, n. 62 "Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale"
- D.lgs. 15 marzo 2024, n. 29 "Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33"
- L.r. 14 dicembre 2004, n. 34 "Politiche regionali per i minori"
- L.r. 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario"
- L.r. 6 dicembre 2022, n. 25 "Politiche di welfare sociale regionale per il riconoscimento del diritto alla vita indipendente e all'inclusione sociale di tutte le persone con disabilità"
- Accordi di Programma per l'attuazione del Piano di Zona
- Codice Deontologico dell'Assistente Sociale
- Piano Nazionale degli interventi e dei Servizi Sociali
- Statuto del Comune.

¹ La normativa s'intende sempre citata nel testo vigente o comunque nel testo applicabile secondo il principio del *tempus regit actum*.



LEGENDA

Per le finalità del presente Regolamento si intende per:

- *Beneficiario*: la persona fisica, il nucleo familiare o il gruppo che riceve direttamente prestazioni, aiuti economici o interventi di cura e supporto finalizzati a superare condizioni di bisogno, disabilità o esclusione sociale.
- *Nucleo familiare*: insieme di persone conviventi (stessa residenza) legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità o adozione, che condividono risorse economiche e nucleo familiare mononucleare costituito da un solo genitore e dai suoi figli conviventi (monogenitoriale) o da singolo individuo (unipersonale).
- *Interessato*: la persona fisica, coincidente o meno con il beneficiario, che presenta l'istanza di attivazione di prestazioni.
- *LEPS*: acronimo di Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali. Sono costituiti dagli interventi, dai servizi, dalle attività e dalle prestazioni integrate che la Repubblica assicura, sulla base di quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e in coerenza con i principi e i criteri indicati agli articoli 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con carattere di universalità su tutto il territorio nazionale per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità.
- *ISEE*: acronimo di Indicatore della Situazione Economica Equivalente. È lo strumento utilizzato per misurare la condizione economica di un nucleo familiare e regolare l'accesso a prestazioni sociali agevolate e agevolazioni pubbliche.
- *DSU*: acronimo di Dichiarazione Sostitutiva Unica. È un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo.
- *Progetto Personalizzato*: è un documento dinamico di pianificazione partecipata, redatto dall'operatore sociale referente del caso (case manager) con il beneficiario, o chi lo rappresenta validamente, che definisce gli obiettivi e gli interventi finalizzati a promuovere l'autonomia, l'inclusione sociale e la qualità della vita, coordinando risorse del territorio.
- *Nucleo familiare rilevante ai fini ISEE*: è generalmente costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica del richiedente alla data di presentazione della DSU. La famiglia anagrafica comprende l'insieme di persone legate da vincolo di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso Comune. La normativa vigente ISEE prevede che, in casi specifici, il nucleo familiare ai fini ISEE possa differire da quello che contempla lo stato di famiglia anagrafico.
- *Prestazioni sociali*: si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.
- *Prestazioni sociali agevolate*: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura



economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto a usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti.

- *Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria*: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
 - a) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - b) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali e accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - c) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni utilizzabili per la fruizione di servizi.
- *Prestazioni contrattualizzate*: si riferiscono alla regolamentazione dei servizi sociali e sociosanitari, attraverso forme contrattuali, basata su accordi tra il Comune e soggetti terzi, con modalità di affidamento previste dalla normativa vigente.
- *Compartecipazione da parte del beneficiario*: costi a carico del beneficiario della prestazione.
- *ISEE iniziale*: è il valore dell'ISEE del nucleo familiare al di sotto del quale il beneficiario è esente dalla compartecipazione al costo della prestazione fruita.
- *ISEE finale*: è il valore dell'ISEE del nucleo familiare oltre il quale il beneficiario è tenuto a sostenere la tariffa massima della prestazione fruita.
- *Tariffa massima*: è il valore massimo di compartecipazione al costo della prestazione sociale agevolata.
- *Costo della prestazione*: è il costo per unità di servizio calcolato dal Comune.



PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, nel rispetto della normativa vigente, sinteticamente richiamata in premessa, disciplina le finalità, i principi e le modalità di attivazione ed erogazione degli interventi e dei servizi sociali, nonché del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per i bambini/gli alunni/gli studenti con disabilità, assicurati dal Comune di Darfo Boario Terme (di seguito per brevità "Comune").
2. Per interventi e servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.
3. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona con eventuali misure economiche e con la definizione di percorsi attivi volti a ottimizzare l'efficacia delle risorse e a impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.
4. Il Comune, sulla base della rilevazione dei bisogni emergenti dal territorio, determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla normativa vigente, il sistema dei servizi alla persona, tenuto conto delle risorse disponibili e nel rispetto degli equilibri di bilancio.
5. Gli interventi e i servizi qui disciplinati possono essere erogati/gestiti in forma singola o associata (integrata) con altre pubbliche amministrazioni, ovvero mediante il ricorso a forme di convenzionamento, accreditamento e affidamento a terzi soggetti, garantendo i livelli essenziali delle prestazioni (LEPS). I LEPS, riportati nell'Allegato A, sono costituiti dagli interventi, dai servizi, dalle attività e dalle prestazioni integrate che la Repubblica assicura con carattere di universalità su tutto il territorio nazionale per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità. Nello specifico si tratta della rete essenziale e obbligatoria di servizi e interventi sociali che occorre garantire in tutti gli Ambiti sociali territoriali (che sono i soggetti attuatori) affinché tutti i cittadini possano avere accesso a parità sostanziale di condizioni.



Articolo 2 - Finalità e principi generali

1. Nello spirito dei diritti di cittadinanza sanciti dalla Costituzione e nell'ambito del complesso e articolato sistema integrato di interventi e servizi sociali che competono agli Enti Locali, alle Regioni e allo Stato, il Comune riconosce un valore strategico alle proprie competenze in materia di assistenza, educazione e protezione sociale.
2. L'erogazione delle prestazioni qui disciplinate, di competenza del Comune, mira a:
 - a) sostenere e promuovere l'emancipazione e l'autonomia delle persone coinvolte;
 - b) promuovere il miglioramento della qualità della vita e l'integrazione sociale delle persone, in special modo di quanti si trovino in situazione di maggiore disagio o fragilità;
 - c) garantire pari opportunità e diritti di cittadinanza;
 - d) sostenere e valorizzare l'apporto e la presenza delle reti familiari e della solidarietà sociale.
3. L'erogazione delle prestazioni qui disciplinate è realizzata valorizzando le priorità dei bisogni, prestando massima attenzione alle situazioni di maggiore fragilità sociale.
4. La programmazione, l'organizzazione e l'erogazione delle prestazioni qui disciplinate considerano i principi di trasparenza, imparzialità, pari opportunità, equità, solidarietà, partecipazione, sussidiarietà, sostenibilità economica, libertà di scelta, economicità e personalizzazione degli interventi, in relazione alle specifiche condizioni personali e sociali dei beneficiari.
5. Nel rispetto dei suddetti principi, e al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza delle persone, impediscono il pieno sviluppo della persona umana, il Comune, sia in forma singola che associata, nei limiti delle proprie competenze, garantisce l'erogazione:
 - a) dei servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione;
 - b) dei servizi definiti dalla Regione quali livelli ulteriori - rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato - da garantire nel territorio regionale;
 - c) dei servizi definiti ed erogati dal Comune nel proprio territorio, quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui ai punti precedenti.

Articolo 3 - Finalità e obiettivi dei servizi sociali

1. Le finalità dell'attività del servizio sociale comunale mirano a:
 - a) tutelare la dignità, la libertà e l'autonomia della persona;
 - b) prevenire e rimuovere gli stati di disagio, di emarginazione e di dipendenza;



- c) promuovere l'emancipazione, il benessere psico-fisico e sociale delle persone, tramite misure adeguate ai bisogni, nel rispetto della volontà e degli stili di vita personali, purché non contrastanti con l'ordinamento giuridico;
 - d) contrastare le difficoltà economiche e sociali delle persone, limitando i rischi di emarginazione e di impoverimento e favorendo l'attivazione della responsabilità e delle risorse personali e familiari;
 - e) sviluppare le interazioni tra il bisogno individuale e familiare, il territorio e la comunità che lo abita, con l'obiettivo di rafforzare la coesione sociale, prevenendo l'isolamento e il disagio anche attraverso la condivisione dei compiti di sostegno e di cura.
2. Gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire sono i seguenti:
- a) informare e orientare le persone e le famiglie per favorire l'accesso al sistema di offerta attraverso i punti di segretariato sociale, nonché mediante iniziative informative e divulgative mirate;
 - b) tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva in situazioni di disagio e promuovere la genitorialità;
 - c) sostenere le persone in difficoltà anche attraverso misure di contrasto alla povertà e all'emarginazione sociale;
 - d) accompagnare e sostenere le persone con disabilità e le loro famiglie per una crescita adeguata alle loro potenzialità, promuovendo l'integrazione sociale, scolastica e lavorativa;
 - e) promuovere il benessere delle persone anziane e con disabilità attraverso interventi volti a favorire la permanenza a domicilio, laddove possibile, ovvero l'inserimento presso strutture semiresidenziali o residenziali;
 - f) favorire l'integrazione di persone e famiglie straniere, nei limiti della propria competenza;
 - g) garantire sostegno economico alla realizzazione degli interventi alternativi alla domiciliarità quando se ne presenti la necessità.

Articolo 4 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, valgono le definizioni contenute nella legenda e, comunque, quelle contenute nella normativa vigente in materia.

Articolo 5 - Rete delle unità di offerta

1. La rete delle unità di offerta sociali è costituita dall'insieme integrato di interventi (anche di sostegno economico) e servizi sociali, strutture territoriali diurne, domiciliari, semiresidenziali e residenziali e risponde ai bisogni di assistenza, benessere e inclusione sociale delle persone.



2. La specifica regolamentazione della rete dei servizi comunali è contenuta nelle relative schede di cui all'Allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
3. Tale rete si configura come un sistema aperto e dinamico in grado di far fronte ai bisogni delle persone. Eventuali nuovi servizi, prestazioni, unità di offerta individuati dalla Regione ovvero a livello locale, saranno disciplinati dalla normativa vigente di settore ovvero, in via analogica, dal presente Regolamento.
4. Il Comune, in forma singola o associata, riconosce e promuove la sperimentazione di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi in grado di rispondere a nuovi bisogni dei propri cittadini che si trovano in condizione di fragilità.

Articolo 6 - Destinatari degli interventi e dei servizi

1. In conformità alla normativa vigente regionale, accedono alla rete delle unità di offerta qui disciplinate:
 - a) i cittadini residenti nel Comune e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione Europea (UE) domiciliati e/o temporaneamente presenti nel territorio comunale;
 - b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all'UE in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nel territorio comunale, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del d.lgs. n. 286/1998 e s.m.i., gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;
 - c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio comunale, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore.
2. Per le persone temporaneamente presenti nel territorio comunale che versino in condizione di necessità sociale emergenziale, il Comune avvia gli interventi ritenuti più opportuni ancorché senza agevolazioni o attivandosi contestualmente presso altre pubbliche amministrazioni quando la competenza economica sia a esse riferibile, chiedendone, ove possibile, la relativa presa in carico, riservandosi di promuovere le necessarie azioni, anche giudiziali, per il recupero dei costi sostenuti.



Articolo 7 - Priorità di accesso ai servizi del sistema integrato

1. In attuazione alla normativa vigente regionale:
 - a) accedono prioritariamente alla rete delle unità d'offerta sociale le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, prive di rete familiare, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a sé stesse o esposte a rischio di emarginazione;
 - b) nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria detti essa stessa prescrizioni sufficientemente dettagliate circa l'intervento sociale da eseguire, quest'ultimo sarà eseguito conformemente alle medesime, coinvolgendo, sin da subito e per quanto possibile, sia il beneficiario, sia chi lo rappresenta validamente;
 - c) promuovendo la necessaria collaborazione e integrazione con l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS)/l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST), l'accesso alla rete delle unità di offerta sociosanitarie, nell'ambito delle competenze in capo al Comune, avviene considerando e valutando le situazioni di bisogno delle persone, secondo quanto previsto dal presente Regolamento, determinate da:
 - non autosufficienza, disabilità e inabilità;
 - patologie sanitarie invalidanti;
 - dipendenza;
 - condizioni di salute o sociali, nell'ambito della tutela della gravidanza della maternità, dell'infanzia, della minore età;
 - condizioni personali e familiari che necessitano di prestazioni psicoterapeutiche e psico-diagnostiche.

Articolo 8 - Risorse destinate al finanziamento dei servizi sociali

1. Gli interventi sociali sono finanziati con risorse comunali proprie/d'Ambito ovvero per il tramite di fondi (finanziamenti) statali/regionali a essi destinati, nonché tramite la compartecipazione al costo da parte dei beneficiari, conformemente alla normativa vigente e intesa quale strumento finalizzato a concorrere alla definizione e al sostegno del sistema di welfare territoriale.
2. Le prestazioni e i benefici economici normati dal presente Regolamento sono erogati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, approvato annualmente dall'Amministrazione Comunale, nel rispetto dei principi della giustizia e dell'equità sociale e della normativa vigente in materia.
3. L'applicazione di quanto previsto dal presente Regolamento dovrà altresì essere compatibile con gli equilibri economici-finanziari del bilancio e gli orientamenti dei programmi di mandato.



PARTE SECONDA

ACCESSO AGLI INTERVENTI E AI SERVIZI

Articolo 9 - Diritti degli interessati

1. Il servizio sociale garantisce all'interessato:
 - a) adeguata informazione sugli interventi e prestazioni erogabili dal sistema integrato dei servizi sociali, sulle modalità per accedervi e sulle possibilità di scelta;
 - b) la consulenza professionale di un operatore, anche ai fini di un'eventuale presa in carico;
 - c) la tutela della riservatezza, conformemente alla normativa vigente e nel rispetto del segreto d'ufficio e professionale.
2. Nel contesto della presa in carico sono comunicati:
 - a) il responsabile, le fasi e i termini di conclusione del procedimento di valutazione della richiesta di accesso e della correlata situazione di bisogno;
 - b) il nominativo dell'operatore responsabile del caso;
 - c) i diritti partecipativi e la loro ampiezza;
 - d) l'eventuale quota compartecipativa a carico della persona;
 - e) le attività di controllo sulla qualità delle prestazioni previste dalla normativa vigente anche quando erogate da soggetti terzi.
3. Al fine di garantire il buon andamento dell'amministrazione e la tutela dei diritti dei destinatari degli interventi, in sede di accesso le persone richiedenti sono informate circa le seguenti modalità e gli strumenti di tutela attivabili presso gli uffici comunali:
 - a) la presentazione di istanza di revisione, in caso di provvedimento di diniego;
 - b) la presentazione di reclami, suggerimenti, segnalazioni, nelle modalità comunicate dall'operatore referente.
4. In ogni caso, prima dell'erogazione delle prestazioni e degli interventi di cui al presente atto, devono essere regolarizzate le iscrizioni a ruolo e altre condizioni debitorie nei confronti del Comune.

Articolo 10 - Accesso al sistema degli interventi e dei servizi sociali

1. Il servizio sociale comunale eroga, su istanza del cittadino presentata in giorni e orari di accesso al pubblico, prestazioni automatiche, ossia prestazioni non soggette a valutazione sociale, bensì legate a condizioni oggettive predefinite quali l'età, la situazione economica e la composizione del nucleo familiare.
2. Il servizio sociale comunale assicura altresì l'attività di segretariato sociale professionale al fine di:
 - a) assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni delle persone;



- b) orientare le persone all'interno del sistema della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e verso le strutture ricettive autorizzate all'esercizio, fornendo adeguate informazioni finalizzate a facilitarne l'accesso;
 - c) attivare la presa in carico, ove necessario, secondo criteri di integrazione e di continuità, anche in raccordo con gli altri soggetti istituzionali, e non, che compongono la rete di welfare locale.
3. La presa in carico delle persone è garantita attraverso l'attività del servizio sociale professionale volta a promuovere, organizzare e gestire, con metodo proprio, interventi e servizi sociali per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio, al fine di favorirne l'autonomia, la responsabilità e la partecipazione e può avvenire su domanda, per attivazione d'ufficio e in emergenza attraverso misure di pronto intervento assistenziale.
4. Il servizio sociale comunale garantisce inoltre interventi di comunità, attraverso la realizzazione di attività di promozione e di prevenzione rivolte ai cittadini, finalizzate a informare la popolazione su tematiche di interesse sociale o a prevenire o contenere situazioni di difficoltà, marginalità o esclusione sociale. Tali attività si inseriscono nella rete locale di welfare territoriale, mirata a garantire benessere e inclusione attraverso sinergie con enti istituzionali e non istituzionali.

Articolo 11 - Accesso su domanda

1. L'accesso agli interventi e ai servizi sociali avviene tramite presentazione di apposita domanda presso il Comune di residenza o domicilio da parte del soggetto interessato, o da suo delegato ovvero, in caso di minori o comunque incapaci, della persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale.
2. La domanda di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità dell'istante. Il pubblico ufficiale attesta che la domanda è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere.
3. La domanda nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita da quella, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge, dal convivente o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità dell'istante.
4. Il servizio sociale, qualora la richiesta provenga da soggetto diverso rispetto al beneficiario, o da chi lo rappresenta validamente e si renda necessaria l'attivazione di una prestazione di propria competenza, ne informa il diretto interessato per acquisirne il consenso, salvo i casi previsti dalla legge.
5. La domanda, salvo diversa disposizione normativa vigente, si perfeziona con la sua presentazione al servizio sociale, previo colloquio con l'operatore sociale.



6. Al fine di promuovere la semplificazione amministrativa il Comune assume un modello di domanda da utilizzare per l'accesso all'intero sistema degli interventi e dei servizi. La documentazione richiesta a corredo della domanda di accesso è limitata alle certificazioni e informazioni che non possono essere acquisite direttamente dall'ente, in conformità a quanto previsto dalla legge.
7. Il servizio sociale ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda. La documentazione, sussistendone le condizioni, s'intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta.

Articolo 12 - Attivazione d'ufficio

1. I servizi sociali comunali attivano d'ufficio la presa in carico nei casi di:
 - a) esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
 - b) presenza di minorenni privi di adulti di riferimento;
 - c) situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità della persona, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica.

Articolo 13 - Valutazione del bisogno

1. Il servizio sociale comunale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno che compete all'assistente sociale referente del caso.
2. L'Assistente Sociale si connota come l'operatore che, con autonomia tecnica e professionale, interviene per la prevenzione e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazione di bisogno e di disagio.
3. Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:
 - a) la verifica dei requisiti di accesso alle singole prestazioni disciplinate nel presente Regolamento;
 - b) la condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri interventi o servizi erogati dal Comune o da altri Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale;
 - c) la situazione familiare;
 - d) il contesto abitativo e sociale;
 - e) la situazione lavorativa;
 - f) la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale;



- g) la disponibilità di risorse familiari e/o di rete;
 - h) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
 - i) la capacità di assumere consapevoli decisioni;
 - j) la capacità di aderire al Progetto Personalizzato.
4. La presenza di figli minorenni o di soggetti vulnerabili all'interno del nucleo familiare del richiedente l'intervento è considerato elemento aggravante la condizione di bisogno.
 5. La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno, sulla base del quale trovano applicazione i criteri di priorità e di accesso di cui al presente Regolamento.
 6. Resta fermo che eventuali ulteriori requisiti saranno applicati allorquando espressamente indicati nella normativa vigente nazionale/regionale.
 7. Nelle situazioni di particolare complessità di carattere sanitario e sociosanitario può essere prevista la valutazione integrata multidimensionale e multiprofessionale in collaborazione con i competenti soggetti del sistema sociosanitario anche attraverso l'utilizzo di strumenti validati, utili a rilevare il grado di autonomia.

Articolo 14 - Presa in carico

1. Ove ne ricorra la necessità e sussistano le condizioni, la persona è presa in carico dal servizio sociale professionale attraverso gli operatori sociali dell'équipe multiprofessionale territoriale, come descritta nell'Allegato A.
2. L'individuazione dell'operatore sociale referente del caso (case manager) avviene nel rispetto dell'articolazione organizzativa e funzionale del servizio.
3. Compatibilmente con l'organizzazione e le esigenze di servizio, verrà garantita la continuità dell'operatore sociale che ha in carico la situazione.
4. La presa in carico comporta l'apertura di una cartella sociale informatizzata da parte del servizio sociale, a cura dell'operatore sociale referente del caso.
5. In caso di accertamento della situazione di bisogno, a seguito di presa in carico, il servizio sociale, se ritenuto necessario, può formalizzare un Progetto Personalizzato, diversamente declinato negli strumenti propri del servizio sociale. Il Progetto Personalizzato è redatto dall'operatore sociale con il beneficiario, o chi lo rappresenta validamente ed è approvato dal Dirigente/Responsabile del servizio sociale allorquando si renda necessaria l'adozione di adempimenti conseguenti previsti per legge.
6. Il Progetto Personalizzato, a titolo esemplificativo, contiene:
 - a) sintesi dell'iter valutativo;
 - b) obiettivi;
 - c) risorse professionali e sociali attivate;
 - d) interventi previsti;
 - e) durata;



- f) modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato e la conseguente assunzione di impegni;
 - g) eventuali modalità di compartecipazione al costo delle prestazioni fruite da parte dei privati, determinata ai sensi del presente Regolamento e delle deliberazioni comunali di fissazione delle soglie e delle tariffe;
 - h) tempi, modalità di monitoraggio e verifica;
 - i) tempi e modalità di rivalutazione del bisogno.
7. La sottoscrizione congiunta (pubblica/privata) del Progetto Personalizzato, salve le ipotesi di intervento emergenziale e/o attivazione d'ufficio, è condizione indispensabile all'avvio delle attività colà previste.

Articolo 15 - Esito del procedimento

1. Il procedimento di cui ai precedenti articoli 13 e 14, così avviato, si dovrà concludere in 60 giorni, decorrenti dalla presentazione dell'istanza corredata di tutti i documenti necessari allo scopo, salva la necessità, debitamente comunicata, di ulteriori 30 giorni per esigenze istruttorie.
2. Il provvedimento di diniego è comunicato con le modalità vigenti in materia di procedimento amministrativo.

Articolo 16 - Adempimenti e controlli

1. Il beneficiario, o chi lo rappresenta validamente, è tenuto a consegnare periodicamente al servizio sociale, con la cadenza comunicata da questi, la documentazione necessaria per verificare il corretto andamento del Progetto Personalizzato, nonché la permanenza dei requisiti previsti per beneficiare degli interventi.
2. L'immotivata mancata consegna di quanto richiesto può comportare la sospensione del beneficio concesso.
3. Il servizio sociale si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle informazioni fornite a corredo dell'istanza.
4. Il servizio sociale provvederà al monitoraggio e verifica del singolo Progetto Personalizzato anche in collaborazione con gli altri soggetti coinvolti.

Articolo 17 - Sospensione e revoca dell'erogazione delle prestazioni

1. Eventuali variazioni sostanziali intervenute in itinere, concernenti i requisiti che giustificarono l'adozione del Progetto Personalizzato, dovranno essere comunicate tempestivamente dal beneficiario, o chi lo rappresenta validamente, al servizio sociale, ai fini di un'eventuale rimodulazione dello stesso. La mancata comunicazione può comportare la sospensione del beneficio concesso.



2. La prestazione erogata può essere revocata qualora il beneficiario non collabori immotivatamente al Progetto Personalizzato ovvero allorquando mutino le condizioni che lo giustificano.
3. La revoca è altresì disposta a fronte di dichiarazioni mendaci rese dall'istante che non integrino il c.d. "falso innocuo". È fatta salva la responsabilità dell'istante e quanto previsto dall'art. 12.
4. La revoca è disposta anche in ogni altro caso in cui il mutamento delle condizioni di fatto o di diritto rendano impossibile, ovvero inconfigurabile, la prosecuzione del Progetto Personalizzato (a titolo esemplificativo, senza pretesa di esaustività: trasferimento di residenza in altro Comune, ricovero definitivo in struttura residenziale, decesso della persona, ecc.). In tali casi il beneficiario, o chi lo rappresenta validamente ovvero ancora l'istante ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione al servizio sociale, in difetto della quale il Comune si riserva di agire, se del caso anche giudizialmente, per il recupero delle somme impropriamente spese.

Articolo 18 - Cessazione della presa in carico

1. La presa in carico della persona cessa al raggiungimento degli obiettivi previsti nel contesto del Progetto Personalizzato o allorquando emergano situazioni di fatto e/o di diritto che la rendano impossibile ovvero non perseguibile.
2. In questi casi il servizio sociale comunica a chi vi ha interesse.

Articolo 19 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e della normativa vigente nazionale in materia, che al contempo garantisce alle persone i diritti e le facoltà colà previsti.

Articolo 20 - Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso è riconosciuto, nei limiti e secondo le modalità disciplinate dallo specifico Regolamento comunale, a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e che dimostri, con idonea e specifica motivazione, di esserne titolare.



PARTE TERZA

COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI

Articolo 21 - Compartecipazione dei beneficiari alle spese delle prestazioni contrattualizzate

1. Le prestazioni sociali, le prestazioni sociali agevolate e la componente socioassistenziale delle prestazioni agevolate sociosanitarie di natura non prevalentemente sanitaria sono erogate a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa parziale o totale da parte dei cittadini.
2. Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa vigente e/o regolamentare che il beneficiario, o chi lo rappresenta validamente, che fruisca di prestazioni sociali agevolate, sia tenuto alla compartecipazione alle spese delle stesse, a partire dalla capacità economica del nucleo familiare rilevante evidenziata nell'ISEE e/o in base ai contenuti del Progetto Personalizzato, allorquando adottato.
3. La quota di compartecipazione del beneficiario, individuata e comunicata, deve comunque rispondere a criteri di proporzionalità, nel rispetto dei canoni generali di correttezza e ragionevolezza che attengono alla gestione delle risorse pubbliche disponibili.
4. L'eventuale integrazione comunale alle spese della prestazione fruita è prevedibile quando essa è erogata da soggetti o presso unità di offerta semi residenziali e residenziali contrattualizzati ancorché accreditati/autorizzati al funzionamento.
5. Qualora il beneficiario, o chi lo rappresenta validamente, non ottemperi al pagamento della quota a proprio carico, il Comune, previa diffida e messa in mora, agisce nelle forme e modi previsti dall'ordinamento per la tutela del proprio credito, impregiudicate le segnalazioni del caso all'autorità giudiziaria. Previo accordo con l'Ufficio competente, è salva per il beneficiario la facoltà di rateizzare i pagamenti dovuti. Sarà facoltà del servizio sociale, previa adeguata istruttoria, sospendere la prestazione erogata nelle situazioni di morosità elevata/reiterata, fatta salva la necessità di mantenere attivo l'intervento per motivi di elevato bisogno sociale o per interventi obbligatori.
6. Per la determinazione della compartecipazione alle spese delle prestazioni disciplinate nell'Allegato A, erogate dal Comune in forma singola o associata, salvo diverse disposizioni normative, si utilizza il criterio della progressione lineare, applicando la seguente formula che permette di individuare la quota a carico del beneficiario garantendo una valutazione puntuale della sua situazione economica:

$$\text{Compartecipazione beneficiario} = \frac{(\text{ISEE beneficiario} - \text{ISEE iniziale})}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})} \times \text{tariffa massima}$$



7. Per ogni prestazione la soglia ISEE iniziale e finale, nonché la tariffa massima di contribuzione, sono definite dalla Giunta Comunale e riportate nell'Allegato B del presente Regolamento, tenuto conto anche di eventuali determinazioni dell'Ambito Territoriale Sociale.
8. In casi eccezionali, previa adeguata istruttoria e a seguito di proposta motivata, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali le prestazioni erogate costituiscano condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale dei beneficiari, ovvero assumano funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo, il servizio sociale può prevedere, nell'ambito del Progetto Personalizzato, l'esonero/riduzione della quota a carico del beneficiario.
9. In casi di accertata necessità valutata dal servizio sociale per cui si ritiene di erogare in urgenza prestazioni a favore dei cittadini, l'autocertificazione del valore e del numero dell'attestazione ISEE dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di prima erogazione, fermo restando l'obbligo del beneficiario a sottoscrivere una dichiarazione di accettazione incondizionata della quota di compartecipazione al costo del servizio, calcolata ai sensi del presente Regolamento e applicata a partire dalla data di avvio delle prestazioni stesse.
10. Su proposta motivata del servizio sociale, nel caso di indifferibilità e urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere a sé stessi, sono predisposti opportuni provvedimenti di tutela, indipendentemente dal perfezionamento di tutta l'ordinaria istruttoria amministrativa, fatto salvo il successivo recupero delle somme anticipate dall'Amministrazione comunale e risultanti a carico del beneficiario.
11. In ogni caso resta inteso che la richiesta compartecipativa aumenti ragionevolmente con l'aumentare della capacità economica dei beneficiari stessi e allorquando si dovesse procedere per il tramite della definizione di un Progetto Personalizzato, la capacità economica del beneficiario a fini compartecipativi è valutata anche, ma non in via esclusiva, con riferimento all'attestazione ISEE del nucleo familiare rilevante in corso di validità.
12. I su esposti criteri sono preventivamente, o comunque tempestivamente, comunicati al beneficiario, o a chi lo rappresenta validamente. Per le persone di cui all'art. 6 co. 1 lett. c) e co. 2 del presente Regolamento, la tariffa delle prestazioni che è applicata è quella massima, salvo quanto previsto ai precedenti commi 8 e 9.



PARTE QUARTA

INTERVENTI DI CARATTERE ECONOMICO

Articolo 22 - Integrazione delle rette delle unità di offerta e di modelli abitativi sociali non contrattualizzati e dei costi delle strutture ricettive

1. A fronte di già accertate esigenze assistenziali da parte dei Servizi pubblici competenti e della necessità di una prestazione di aiuto non altrimenti fronteggiabile e procrastinabile, in caso di insuperabile e comprovata indisponibilità di posti nelle unità di offerta di cui al precedente articolo, ovvero quando ciò risponda meglio agli obiettivi del Progetto Personalizzato, è prevedibile l'integrazione comunale alle spese delle prestazioni rese presso unità d'offerta non contrattualizzate, ancorché accreditate/autorizzate al funzionamento.
2. La cessazione della situazione emergenziale autorizza il servizio sociale, d'intesa con il beneficiario, o con chi lo rappresenta validamente, a una rivalutazione della situazione finalizzata al ricollocamento della persona in una unità di offerta contrattualizzata, se disponibile. Il Comune non procederà ad alcuna integrazione della retta in difetto dei suindicati presupposti valutativi e oggettivi.
3. Ai fini dell'integrazione comunale rientrano anche gli interventi:
 - per situazioni di disagio socioeconomico resi presso modelli abitativi sociali (housing e co-housing sociale, altre forme di accoglienza residenziale sociale) autorizzati all'esercizio;
 - per situazioni emergenziali di cui al precedente art. 12 lettera c) resi presso strutture ricettive del territorio autorizzate all'esercizio.
4. Per le persone che necessitino di ospitalità in unità d'offerta residenziali/strutture ricettive e che non siano in grado di sostenere autonomamente la quota sociale della retta/tariffa, il Comune, nei limiti delle disponibilità di bilancio, garantisce un intervento economico integrativo finalizzato al pagamento parziale o totale della stessa, come descritto nell'Allegato A.
5. La soglia ISEE ai fini dell'erogabilità dell'integrazione comunale è definita dalla Giunta Comunale e riportata nell'Allegato B del presente Regolamento,
6. La situazione economica del richiedente è soggetta a valutazione sociale e l'intervento economico è determinato anche, ma non in via esclusiva, con riferimento all'attestazione ISEE.
7. Per l'integrazione comunale alle spese delle prestazioni rese presso unità d'offerta semi residenziali non contrattualizzate si applicano per analogia i criteri di cui al precedente articolo.



Articolo 23 - Contributi economici

1. A fronte di particolari condizioni socioeconomiche, il servizio sociale comunale può provvedere all'erogazione di contributi in denaro e di beni materiali, ovvero, in coerenza con i regolamenti adottati dall'Ente, all'esonero totale o parziale del pagamento di tributi e altri oneri patrimoniali di competenza comunale, come descritto nell'Allegato A.
2. Il servizio sociale comunale può erogare contributi economici a fronte di condizioni specifiche, tra le quali:
 - a) ISEE inferiore alla soglia di accesso di cui all'Allegato B;
 - b) necessità di fronteggiare bisogni primari o straordinari e improrogabili non sostenibili dalla propria situazione economica.
3. In casi eccezionali, previa adeguata istruttoria e a seguito di proposta motivata, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità del nucleo familiare, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo, il servizio sociale comunale può erogare contributi economici in deroga a quanto sopra.
4. Le situazioni economiche dei richiedenti sono soggette a valutazione sociale e il valore degli interventi economici è determinato anche, ma non in via esclusiva, con riferimento all'attestazione ISEE.



PARTE QUINTA

ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE

Articolo 24 - Assistenza all'autonomia e alla comunicazione

1. Il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, descritto nell'Allegato A, costituisce un diritto soggettivo dei bambini/degli alunni/degli studenti con disabilità fisica e/o psichica ed è finalizzato a sostenere l'inclusione, l'integrazione e la partecipazione attiva al percorso educativo e scolastico a partire dal I anno della scuola dell'infanzia fino all'uscita dalla scuola secondaria di I grado.
2. Il Servizio prevede l'assistenza specialistica che si sostanzia nell'insieme degli interventi volti a consolidare e sviluppare le competenze relazionali, sociali e comunicative, le autonomie personali e la cura del sé, l'integrazione col gruppo dei pari e con gli adulti e in generale il benessere e la qualità di vita.
3. Fanno eccezione gli interventi di sostegno didattico e l'assistenza di base, di competenza dell'Istituzione Scolastica.
4. Il Servizio si inserisce a pieno titolo nel sistema di interventi e servizi orientati a sostenere il bambino/l'alunno/lo studente e la sua famiglia nel proprio percorso evolutivo. Il progetto educativo, pertanto rientra nel più ampio progetto di vita al quale concorrono tutti gli attori del sistema.

PARTE SESTA

CONDIZIONI ECONOMICHE AI FINI ISEE

Articolo 25 - Validità della attestazione ISEE

1. Al fine di accedere a una agevolazione tariffaria in occasione della fruizione delle prestazioni qui disciplinate, allorquando ne sia previsto l'utilizzo, il beneficiario può presentare un'attestazione ISEE in corso di validità.
2. Ai fini del mantenimento delle eventuali agevolazioni ottenute, alla scadenza dell'attestazione ISEE deve essere presentata quella nuova, comunque entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. Nel periodo di transizione vengono mantenute inalterate le agevolazioni in atto, con applicazione dell'eventuale nuova tariffa a partire dal primo aprile di ogni anno.

Articolo 26 - Effetti di una nuova attestazione ISEE

1. Qualora il cittadino, in corso d'anno, presenti una nuova attestazione ISEE al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della



nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.

2. È facoltà del Comune chiedere la presentazione dell'attestazione ISEE aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare ovvero in presenza di elementi di informazione da cui risulti il possibile verificarsi delle condizioni di cui al successivo art. 29. Gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.
3. Se l'attestazione ISEE non viene prodotta per colpa del richiedente non si dà corso ad alcuna agevolazione retroattiva.

Articolo 27 - Assenza o incompletezza dell'attestazione ISEE

1. Giacché costituisce onere del beneficiario avvalersi dell'opportunità offerta dalla normativa vigente (vale a dire l'eventuale ottenimento di un'agevolazione presentando l'attestazione ISEE, allorquando prevista), l'attestazione ISEE è stata introdotta nell'interesse della persona che intende usufruire dei benefici normativamente previsti, con la conseguenza che la scelta consapevole di non presentarla non può che rivelare la rinuncia implicita ai benefici medesimi. In tal caso il pagamento integrale (costo complessivo o tariffa massima) non è quindi una sanzione, ma il naturale effetto ricavabile dal dettato normativo, in quanto è logico che i fruitori delle prestazioni agevolate debbano dimostrare il possesso dei requisiti a tale scopo prescritti con lo strumento individuato dall'ordinamento. In assenza dell'attestazione sorge l'obbligo di corrispondere una quota pari all'intero costo o retta massima stabilita, dato che il beneficiario non ha dato conto delle condizioni che giustificano l'esenzione o la riduzione.
2. In caso di presentazione di un'attestazione ISEE incompleta o carente degli elementi previsti dalla normativa vigente e salvo i casi in cui la prestazione debba comunque essere attivata per ragioni di necessità indifferibile, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione. In tal caso è comunque riconosciuta al beneficiario la possibilità di integrare la propria documentazione. La decorrenza dell'agevolazione avrà luogo dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della nuova attestazione ISEE. Restano impregiudicate tutte le azioni previste dall'ordinamento a tutela del credito erariale eventualmente maturato.

Articolo 28 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive

1. Le istanze, i documenti allegati, la DSU e le attestazioni ISEE presentate dai richiedenti sono soggette a controllo ai sensi degli artt. 71 e ss. del d.P.R. n. 445/2000 - anche a campione, nella misura definita dal Regolamento comunale in materia, secondo criteri di imparzialità e trasparenza, suddivisa per tipologia di controllo (veridicità e di congruità).



2. L'Ufficio comunale competente attiva le seguenti tipologie di controlli:
 - a) formali: per verificare la correttezza formale della istanza;
 - b) di veridicità: per verificare quanto dichiarato dal richiedente o documentato con atti presentati a corredo dell'istanza;
 - c) di congruità: per valutare se la situazione economica dichiarata sia compatibile con la composizione e il fabbisogno di sostentamento del nucleo.
3. Oltre a quanto stabilito dal precedente co. 1, possono essere attivati controlli ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 con riguardo alle situazioni in cui:
 - a) il richiedente il cui nucleo non risulti in carico al servizio sociale presenta un'attestazione ISEE a reddito imponibile pari a zero;
 - b) il richiedente presenta un'istanza contenente dati difformi da quelli indicati nella attestazione ISEE allegata alla medesima o ad altra istanza presentata recentemente nel medesimo o in altro Ufficio comunale;
 - c) il richiedente presenta un'istanza ove richieda liquidazioni di sussidi e contributi economici sul proprio conto corrente e il quadro FC2 Sezione I della D.S.U. ISEE non risulti compilato.
4. Oltre quanto stabilito al precedente comma 1, l'Ufficio comunale competente può attivare controlli di congruità sulle attestazioni ISEE rese qualora queste risultino:
 - a) apparentemente incongrue, in quanto l'indicatore ISEE è inferiore alle necessità medie di sostentamento del nucleo familiare;
 - b) contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del richiedente e/o di terzi da lui dichiarati nell'istanza o precedentemente dichiarati oppure contraddittorie rispetto al tenore di vita del nucleo.
5. I controlli potranno essere effettuati in via successiva rispetto alla prestazione richiesta nel caso sia urgente provvedere a erogare la prestazione, oppure potranno essere fatti in via preventiva, qualora se ne ravvisi la necessità.
6. L'Ufficio competente, in caso di controlli di veridicità e di congruità, si avvale delle banche dati comunali, di quelle di altre pubbliche amministrazioni, oltreché della Polizia locale, nei limiti delle competenze di legge.
7. Per le finalità di controllo il Comune può stipulare intese con la Guardia di Finanza.
8. In caso di mendacità dell'attestazione ISEE, che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante decade, nella misura risultante dall'errore, dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e a eventuali spese. È fatta salva l'attivazione dei procedimenti previsti per le violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali.



9. Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'Ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore mediante presentazione di nuova attestazione ISEE, sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'autorità giudiziaria.

Articolo 29 - ISEE corrente

1. Qualora ricorrano le condizioni normativamente previste, è facoltà del beneficiario presentare un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. In ogni caso ciò non comporta il ricalcolo delle agevolazioni già fruite.
2. L'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal primo giorno del mese successivo dalla sua presentazione e fino alla validità dell'ISEE corrente.

Articolo 30 - Accertamento dell'estraneità economica o affettiva ai fini ISEE Accertamento del diverso nucleo familiare rilevante per situazione di abbandono

1. Nel caso di prestazioni agevolate di natura sociosanitaria e di prestazioni sociali agevolate rivolte ai minorenni ex art. 7 co. 1 lett. e del d.P.C.M. n. 159/2013, il componente del nucleo che intenda far valere la situazione di estraneità di un altro componente in termini di rapporti affettivi ed economici dovrà presentare idonea istanza al servizio sociale, allegando allo scopo dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi di legge, corredata da almeno uno dei documenti di seguito elencati:
 - a) querela di parte ai sensi dell'art. 570 c.p.;
 - b) denuncia alle Forze di Polizia relativa a maltrattamenti e/o violenze familiari perpetrate dal genitore nei confronti del figlio;
 - c) ogni altra documentazione ufficiale che comprovi quanto dichiarato.
2. Il procedimento relativo si conclude con provvedimento motivato del Dirigente/Responsabile del servizio sociale (di riconoscimento ovvero di diniego ovvero di impossibilità di riconoscimento) nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza, salva proroga per esigenze istruttorie.
3. Ai sensi della normativa vigente si verifica l'esclusione dell'attrazione del coniuge non convivente nel nucleo familiare ai fini ISEE qualora sussista "abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali". Tale abbandono si considera accertato:



- a) quando sussistano provvedimenti giurisdizionali anche temporanei o interlocutori o di rinvio ad altra data d'udienza ove al contempo l'autorità giurisdizionale accerta lo stato di fatto di separazione dei coniugi (sentenze con decisione su una parte della causa che per intanto accertano o stabiliscono lo stato di separazione, ordinanze e decreti d'urgenza a tutela dei coniugi, di uno di questi e/o di figli, ordinanze di rinvio ad altra udienza che per intanto accertino e/o stabiliscano la situazione di fatto dei coniugi);
- b) relazioni di servizio sociale che accertino lo stato di fatto di separazione dei coniugi a fronte della presa in carico di uno dei due coniugi;
- c) documentazioni anagrafiche e di stato civile che accertino una nuova situazione di convivenza di uno dei coniugi con terzi e/o figli nati da tale convivenza;
- d) situazioni anagrafiche e documentali che accertino uno stato di fatto almeno decennale di assenza di convivenza tra i due coniugi;
- e) situazioni anagrafiche che comprovino l'irreperibilità di uno dei due coniugi;
- f) istituti giuridici non ancora riconosciuti nell'ordinamento italiano, sanciti da provvedimenti da parte delle competenti autorità di uno Stato estero, prodotte con documentazione legalizzata, che attestino la situazione di separazione di fatto dei coniugi.



PARTE SETTIMA

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31 - Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra regolamentazione dell'Ente in materia con esso incompatibile.

Articolo 32 - Pubblicità

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet comunale ed è reso disponibile al pubblico, per la visione e per l'estrazione di copia, presso il servizio sociale.

Articolo 33 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.
2. Il presente Regolamento si compone anche dell'allegato A e dell'allegato B, distinti dalla presente parte generale. Tali allegati sono soggetti all'eventuale aggiornamento e/o modifica da parte della Giunta Comunale, tenuto conto anche di eventuali determinazioni dell'Ambito Territoriale Sociale.